



# COMUNE DI SANSEPOLCRO

## PROVINCIA DI AREZZO

### ORDINANZA N° 51 del 22-04-2015

**OGGETTO:** Ordinanza di rimozione dei cartelli pubblicitari permanenti ai sensi dell'art. 23 comma 13 bis del D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

#### IL DIRIGENTE

**Rilevata** la presenza sul territorio comunale di cartelli pubblicitari permanenti collocati lungo ed in vista delle strade in assenza delle necessarie autorizzazioni previste dal D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e dal D.P.R. n. 495 del 16/12/1992, o in base a provvedimenti autorizzativi scaduti e non rinnovati;

**Riscontrata** che, in molti casi la mancanza della prevista targhetta identificativa di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 285/1992, non permette la corretta identificazione del soggetto autorizzato, così come dei riferimenti autorizzativi e dell'Ente rilasciante;

**Considerato** che il decoro dell'abitato è compromesso dalla presenza sul territorio comunale di cartelli pubblicitari permanenti con diverse caratteristiche ed altresì collocati senza tener conto del Codice della Strada, del vigente Regolamento comunale per la pubblicità ed in alcuni casi su strutture fatiscenti o indecorose;

**Preso atto** che:

- con Delibera di Consiglio Comunale n° 80 del 29/05/2013 era stato prorogato il termine dell'art. 35 del Piano Comunale per la Pubblicità, il quale prevedeva un periodo di tempo definito per la regolarizzazione degli impianti pubblicitari;
- all'avviso per la regolarizzazione degli impianti pubblicitari è stata data la massima diffusione, mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale, messaggi sui quotidiani e affissioni;
- alla data del 30 settembre 2013 sono state presentate delle istanze di regolarizzazione per le quali sono state rilasciate delle autorizzazioni in sanatoria;
- Permangono ancora diversi cartelli pubblicitari permanenti privi di autorizzazione;

**Ritenuto** opportuno e necessario, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, ed anche ai fini di assicurare una maggior sicurezza alla circolazione stradale, provvedere all'immediata rimozione di tutti i cartelli pubblicitari permanenti abusivi esistenti sul territorio comunale;

**Ritenuto** che la rimozione di detti cartelli permanenti vada effettuata senza indugio, stante il precario stato di conservazione delle strutture di sostegno;

**Visto** il vigente Piano comunale per la pubblicità e le pubbliche affissioni;

**Richiamati:**

- L'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 56 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 in materia di vigilanza sulla realizzazione e posizionamento dei mezzi pubblicitari collocati lungo ed in vista delle strade;
- l'art. 23 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e ss.mm.ii. in materia di pubblicità sulle strade;
- l'art. 24 del D.lgs. 15/11/1993 n. 507 e ss.mm.ii. in materia di vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari sulla pubblicità;
- l'art. 26 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e l'art. 53 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495 in materia di competenza per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione di impianti pubblicitari;
- l'art. 13bis D.P.R. 16/12/1992 n. 495 in materia di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi;

- l'art. 24 del D.lgs. 15/11/1993 n. 507 in materia di rimozione o copertura degli impianti pubblicitari abusivi;

**Visti:**

- l'art. 7, comma 2, della legge n. 241 del 07.08.1990 in materia di comunicazione di avvio del procedimento;
- l'art. 8 comma 3, della legge n. 241 del 07.08.1990 in materia di modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

**Dato atto** pertanto che:

- a) l'amministrazione competente è il Comune di Sansepolcro;
- b) l'oggetto del procedimento promosso è la rimozione dei cartelli pubblicitari permanenti abusivi;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento sono l'Ufficio Urbanistica e il geom. Rossana Cenciarini;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti è l'Ufficio Urbanistica.

**ORDINA**

**ai proprietari di tutti i cartelli pubblicitari permanenti collocati lungo ed in vista delle strade, di cui alla premessa, la rimozione entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della presente ordinanza** o, in caso di mancata notifica per i casi in cui non sia possibile identificare con esattezza il proprietario dell'impianto, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

In difetto il Comune provvederà d'ufficio alla rimozione dei cartelli pubblicitari permanenti di cui sopra addebitando i costi sostenuti al trasgressore ed applicando le sanzioni di legge.

**DA ATTO**

Che i proprietari dei cartelli potranno ritirare gli stessi, dietro presentazione della ricevuta di pagamento delle sanzioni e degli oneri di rimozione, entro 30 (trenta) giorni dalla loro rimozione presso il magazzino comunale, decorso tale termine le strutture verranno smaltite, ai sensi dell'art. 13quater.1 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;

**DISPONE**

- Che è fatto divieto di installare nuovi cartelli pubblicitari permanenti lungo ed in vista delle strade comunali, in assenza di titolo autorizzativo.
- L'invio di copia della presente ordinanza al comando di polizia municipale per la verifica dell'ottemperanza della stessa e l'adozione degli ulteriori atti e/o provvedimenti di competenza.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'albo pretorio on line del comune per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi e mediante affissione presso tutte le sedi comunali.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, si comunica che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al tribunale amministrativo regionale della toscana entro 60 gg. dalla data di notifica, oppure, in via alternativa, con ricorso straordinario al presidente della repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla stessa data.

**IL DIRIGENTE**  
**(Ing. Remo VENEZIANI)**